



## **Commento ai singoli articoli dell'ordinanza concernente il sostegno finanziario straordinario per il declassamento dei vini a denominazione di origine controllata in vini da tavola in relazione al coronavirus (COVID-19)**

### *Articolo 1            Scopo e oggetto*

Si possono declassare vini dell'annata 2019 e di quelle precedenti. È fatto salvo l'assemblaggio di vini di annate diverse fino a concorrenza del 15 per cento conformemente alla legislazione sulle derrate alimentari.

### *Articolo 2            Sostegno finanziario e contributi*

L'importo massimo del sostegno finanziario è fissato a 10 milioni di franchi, comprese le spese per i controlli specifici del Controllo svizzero del commercio dei vini (CSCV) che possono essere ordinati dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG). Il sostegno finanziario è ripartito tra i Cantoni proporzionalmente alla loro superficie viticola. La presente disposizione crea condizioni quadro eque per la partecipazione delle aziende ai bandi d'asta tenuto conto dei diversi costi di produzione. Il sostegno finanziario è fissato a 2 franchi al litro.

### *Articolo 3            Esigenze relative ai vini DOC declassati*

I vini declassati a partire dal 1° aprile 2020 sono presi in considerazione onde evitare un effetto inerziale, permettendo di integrare le iniziative volontarie di declassamento del vino legate al COVID-19 prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza. Conformemente alla legislazione agricola, la denominazione «vino da tavola» deve essere utilizzata per la vendita (lett. b). L'obbligo di vendita entro fine giugno 2022 garantisce che i vini declassati non saranno più effettivamente presenti sul mercato e che non saranno semplicemente immagazzinati altrove (lett. c). Ai fini della tracciabilità e del controllo, i vini DOC il cui declassamento in vino da tavola è stato sostenuto finanziariamente con contributi federali o cantonali devono essere identificati chiaramente nella cantina per mezzo di una menzione speciale (cpv. 2). Va garantito, inoltre, che tali vini non possano essere utilizzati per il taglio (miscelazione) con vini di classe superiore (cpv. 3).

### *Articolo 4            Aventi diritto ai contributi*

Ai contributi hanno diritto le aziende che incantinano uve destinate alla produzione di vini DOC svizzeri, le quali soddisfano determinate esigenze, ovvero sono sottoposte al controllo della vendemmia (lett. a), sono controllate dal Controllo svizzero del commercio dei vini (lett. b) e ne adempiono gli obblighi (lett. c). Ai contributi, inoltre, hanno diritto esclusivamente le aziende (lett. d) situate in un Cantone che ha deciso di ridurre le rese massime per unità di superficie di almeno 200g/m<sup>2</sup> per i vini bianchi e per i vini rossi rispetto alle rese massime federali fissate nell'ordinanza sul vino (p.es. regione Svizzera romanda: bianchi 1,4 kg/m<sup>2</sup>; rossi 1,2 kg/m<sup>2</sup>). Questa condizione rientra nel quadro della prestazione equa attesa dal settore qualora sia previsto un sostegno per lo sgravio del mercato. La lettera d non si applica alle uve destinate alla produzione di vini spumanti se il Cantone fornisce i certificati di produzione specifici.

### *Articoli 5 e 6        Bando d'asta e attribuzione dei contributi*

I contributi per i volumi richiesti sono attribuiti in base a un bando d'asta. Le aziende possono presentare, entro il termine fissato dall'UFAG, al massimo tre offerte in cui è specificato il

contributo richiesto per il quantitativo di vino che intendono declassare (p.es. 5000 l a 1,30 fr./l). L'UFAG mette a disposizione degli offerenti un modulo da utilizzare obbligatoriamente per l'inoltro dell'offerta. Quest'ultima deve contemplare un volume di almeno 2 000 litri affinché le spese amministrative restino a un livello accettabile. Non viene fissato alcun volume massimo perché non consentirebbe di attribuire in modo efficace il sostegno e perché sarebbe facile aggirare tale limite inoltrando offerte a nome di diverse ragioni sociali facenti capo a una stessa azienda.

L'attribuzione avviene in un primo turno tra le offerte delle aziende di uno stesso Cantone, fino a esaurimento della quota di sostegno finanziario attribuita a tale Cantone, in ordine crescente a partire dall'offerta con il contributo più basso. In questo modo il sostegno federale riservato a ogni Cantone è investito nel modo più efficace e il contributo è il criterio su cui si basa la scelta di attribuzione. Se il sostegno previsto per almeno un Cantone non è esaurito, si procede a un secondo turno di attribuzione tra tutte le offerte non ancora prese in considerazione, in ordine crescente a partire da quella con il contributo più basso. Se l'offerta più alta da prendere in considerazione supera l'importo massimo di 10 milioni di franchi, il volume in questione è adeguato proporzionalmente.

L'UFAG informa i Cantoni in merito alle offerte presentate dalle aziende situate sui rispettivi territori che non possono essere considerate o possono esserlo solo in parte a causa dell'esaurimento del sostegno finanziario della Confederazione. I Cantoni decidono se attribuire contributi in base alle loro disponibilità economiche, seguendo la stessa procedura dell'UFAG, ovvero in ordine crescente a partire dall'offerta con il contributo più basso. Se la somma dei volumi attribuiti, ridotti proporzionalmente dalla Confederazione e dal Cantone, è inferiore al volume minimo dell'offerta pari a 2 000 litri, l'offerente può ritirare la sua offerta.

#### *Art. 7 Versamento di contributi*

Il termine, fissato al 30 settembre 2020, per la trasmissione dei documenti che attestano il declassamento consente all'UFAG di procedere a verifiche e di ordinare controlli specifici prima di versare i contributi. La documentazione riguarda le fatture dei vini già venduti o i contratti di vendita per vini da cedere entro il 30 giugno 2022. Il versamento deve essere effettuato integralmente durante l'esercizio finanziario 2020.

#### *Art. 8 Controllo*

Il CSCV è incaricato di effettuare i controlli necessari presso le aziende partecipanti e di informare immediatamente l'UFAG in caso di infrazione. A tal fine, nei controlli di routine secondo l'ordinanza sul vino (art. 33 e segg.), si concentra in via prioritaria sulle aziende a rischio. L'UFAG può altresì incaricare il CSCV di effettuare controlli specifici, segnatamente se l'importo è ingente. L'UFAG ha il diritto, in qualsiasi momento, di visionare i documenti e di ispezionare le installazioni pertinenti dell'azienda.

#### *Art. 9 Restituzione del contributo*

Qualora, durante gli ulteriori controlli del CSCV, dei Cantoni o dell'UFAG, si constatasse che i contributi sono stati versati indebitamente, essi dovranno essere restituiti completamente.

#### *Art. 10 Esecuzione*

L'UFAG è responsabile dell'esecuzione dell'ordinanza.

#### *Art. 11 Entrata in vigore e validità*

Si è proposto di far entrare in vigore l'ordinanza il 1° giugno 2020 e di mantenerla in vigore fino a fine 2023 affinché sia possibile controllare l'esecuzione del declassamento.